

OGGETTO

IVA – ACCONTO 2018 E RELATIVI METODI DI CALCOLO

AGGIORNAMENTO

5 DICEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 6 L. 29.12.1990 N. 405 – D.L. 26.11.1993 N. 477 CONVERTITO IN L. 26.01.1994 N. 55; D.L. 29.9.1997 N. 328 CONVERTITO IN L. 29.11.1997 N. 410 – ART. 16 D.L. 29.11.2008 N. 185 (MODIFICHE ALL'ART 13 D. Lgs. 472/97) – RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 23.12.2004 N. 157/E -CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 7.11.2017, n. 27/E e 15.12.2017, n. 28/E

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA
ACCONTO

CODICE CLASSIFICAZIONE

DT
20
020

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 76/2017 – IVA ACCONTO 2017 E RELATIVI METODI DI CALCOLO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull'IVA dovuta per l'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) è disposto dall'art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.

Il termine per il versamento dell'acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l'anno 2018, tale termine scade il giorno 27.12.2018.

Il contribuente tenuto al versamento dell'acconto ha a disposizione tre modalità (metodo "storico", metodo "previsionale" e metodo "analitico") di determinazione dello stesso, descritte nella presente scheda. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l'acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.

In ogni caso, l'acconto IVA non è dovuto se l'importo determinato è inferiore a 103,29 euro.

Per il versamento dell'acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2018

PAGINA

2/7

PRESUPPOSTI

Affinché vi sia l'obbligo dell'acconto IVA, devono necessariamente coesistere i seguenti requisiti:

- 1) Soggettivi: i contribuenti devono essere titolari di partita IVA già dal 2017 ed ancora attivi nel 2018. Devono, quindi, effettuare liquidazioni e versamenti mensili o trimestrali;
- 2) Oggettivi: occorre verificare l'esistenza
 - ❑ di una posizione debitoria IVA relativa al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili e relativa al quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali
 - ❑ deve risultare una posizione debitoria IVA per l'anno 2018.

La mancanza anche di un solo requisito esonera il contribuente dall'adempimento.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA per l'anno 2018:

- i soggetti con base di riferimento a credito (storico 2017 o presunto 2018);
- i soggetti con importo dell'acconto dovuto inferiore a € 103,29;
- i soggetti con inizio attività nel corso del 2018;
- i contribuenti "mensili" che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2017;
- i contribuenti "trimestrali per natura" che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2017;
- i contribuenti "trimestrali per opzione" che abbiano evidenziato un credito IVA nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2017;
- coloro che hanno cessato (o cessano) l'attività nel corso del 2018 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2018 (per i contribuenti "mensili") (cioè i soggetti che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2018);
- coloro che hanno cessato l'attività nell'ultimo trimestre del 2018 (entro il 30 settembre 2018 per i contribuenti "trimestrali"), in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio di tale mese o trimestre;
- produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell'IVA;
- i soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori di mobilità (nuovi contribuenti minimi) (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 ed art. 1, commi da 96 a 117 L. n. 244/2007);
- soggetti che adottano il nuovo regime forfetario (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- i soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2018 con applicazione del regime ordinario;
- coloro che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti delle P.A. con split payment.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2018

PAGINA

3/7

METODO DI CALCOLO

La misura dell'acconto IVA può essere determinata sulla base di tre metodi alternativi di calcolo: metodo storico, metodo previsionale e metodo delle operazioni effettuate.

Il contribuente è libero di scegliere il più conveniente, in modo tale da versare meno o, addirittura, da non versare l'acconto IVA se, applicando uno dei tre metodi, non risulta un'imposta a debito.

METODO STORICO

L'acconto è pari all'88% dell'ammontare IVA complessivamente dovuta nell'ultimo periodo dell'anno precedente.

In pratica, facendo riferimento ai righe della dichiarazione annuale IVA:

-  i contribuenti mensili dovranno considerare come base di calcolo l'IVA dovuta per il mese di dicembre 2017 (rigo VH15 x 88%);
-  i trimestrali "speciali" (autotrasportatore, distributore di carburante) dovranno considerare come base di calcolo l'IVA relativa al quarto trimestre 2017 (rigo VH16+VH17 x 88%);
-  i trimestrali "per opzione" e i trimestrali ordinari avranno come base di riferimento l'acconto IVA versato entro il 27.12.2017 e il saldo versato in sede di dichiarazione annuale IVA 2018. La base di calcolo sarà la seguente: $(VL38 + (VH17) - VL36) \times 88\%$.

L'agenzia delle Entrate ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell'individuazione della base di riferimento, non va considerato l'ammontare degli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale.

Al fine di poter individuare i dati utilizzabili per la determinazione dell'acconto IVA 2018 (con il metodo storico) va considerato che nel mod. IVA 2018 il quadro VH doveva essere compilato solo in casi "eccezionali" in quanto il risultato della liquidazione IVA periodica era desumibile dal quadro VP della comunicazione inviata (trimestralmente) all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la determinazione dell'acconto, dal punto di vista operativo, può avvenire facendo riferimento ai dati esposti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del DL 78/2010 (rigo VP13 del modello LP) o, in alternativa, nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2017, come di seguito sintetizzato:

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento (modello LP)	Mod. IVA 2018 (se compilato VH)
<u>Mensile</u>	Saldo a debito liquidazione dicembre 2017 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
<u>Mensile "posticipato"</u>	Saldo a debito liquidazione dicembre 2017 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2017 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
<u>Trimestrale speciale</u> (autotrasportatore, distributore di carburante)	Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2017 (rigo VP14 + VP13)	VH16 + VH17
<u>Trimestrale</u> (saldo annuale a debito)	Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2017 (saldo + acconto) senza considerare gli interessi dell'1%	VL38 - VL36 + VP13 (VH17)
<u>Trimestrale</u> (saldo annuale a credito)	Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2017 corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2017	VP13 (VH17) - VL33

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2018

PAGINA

4/7

FATTURE 2017, RICEVUTE NEL 2017, ANNOTATE ENTRO IL 30.4.2018

Sulla determinazione dell'acconto IVA 2018 utilizzando il metodo storico, merita evidenziare i riflessi delle fatture 2017 ricevute nel 2017 e annotate (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E) entro il 30.4.2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, la cui imposta a credito è stata detratta nel mod. IVA 2018, relativo al 2017.

In particolare i riflessi sulla determinazione dell'acconto non vi saranno per i contribuenti mensili in quanto l'acconto è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre 2017, mentre vi saranno per i contribuenti trimestrali, in quanto l'IVA a credito è confluita nel saldo della dichiarazione IVA annuale, ed è rilevante per la determinazione dell'acconto.

VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

Se a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2018 rispetto a quella adottata nel 2017, passando dal trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre commisurare l'acconto come segue:

- ⇒ contribuente trimestrale nel 2017 che diventa mensile nel 2018. L'acconto dell'88% è pari ad $\frac{1}{3}$ dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2017 (rigo VH17 : 3) x 88%.
- ⇒ contribuente mensile nel 2017 che diventa trimestrale nel 2018. L'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per gli ultimi tre mesi del 2017, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 (rigo VH13 + VH14 + VH15 + VH17) x 88%.

SOGGETTO EX MINIMO

Il soggetto (ex minimo) che nel 2018 ha adottato il regime IVA ordinario con effettuazione della liquidazione IVA mensile / trimestrale, non avendo una base di riferimento per il 2017, non è tenuto al versamento dell'acconto IVA 2018.

Ciò analogamente a quanto sopra esposto per i soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative / contabile agevolato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2018, in presenza di operazioni straordinarie / altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d'azienda in società, donazione d'azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell'attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione.

Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che "nasce" dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l'attività del de cuius, donatario dell'azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l'attività in forma individuale, ecc.) debba versare l'acconto IVA 2018 sulla base della situazione esistente nel 2017 in capo al soggetto "dante causa".

È comunque possibile utilizzare anche uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2018

PAGINA
5/7

METODO PREVISIONALE

Consiste nell'applicare l'aliquota dell'88% all'importo che si presume di dover versare:

- ⇒ per il mese di dicembre dell'anno in corso, per i contribuenti mensili;
- ⇒ per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali speciali;

Se il contribuente prevede che l'ultima liquidazione si chiuderà a credito, non è tenuto al versamento dell'acconto (salva l'applicazione delle sanzioni previste in caso di erronea previsione).

L'importo relativo al dato previsionale dovrà essere considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'IVA risultante da apposita liquidazione effettuata considerando le seguenti operazioni:

- ⇒ operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre 2018 (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018 (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- ⇒ operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre 2018 (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre 2018 (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- ⇒ operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre 2018 (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018 (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Gli autotrasportatori, così come previsto dall' art. 74, comma 4 DPR n. 633/72, possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. In sede di calcolo dell'acconto utilizzando il terzo metodo (operazioni effettuate) si dovrà considerare, per la determinazione dell'IVA a debito, le fatture emesse nel terzo trimestre 2017 ed annotate nel periodo 1.10 – 20.12, nonché quelle emesse in tale periodo anche se saranno registrate entro il primo trimestre 2018. Per tali soggetti è consigliato applicare il metodo previsionale, in quanto è possibile determinare con certezza l'IVA dovuta per il quarto trimestre 2017, così come suggerito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 20.12.1995 n. 328/E.

ADEGUAMENTO PARAMETRI/STUDI DI SETTORE

Per i soggetti che hanno effettuato l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2017 si segnala che la determinazione dell'acconto IVA per il 2017 non è influenzata da tale scelta.

SPLIT PAYMENT

Le Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi IVA e le società di cui all'art. 17-ter del DPR 633/7222, soggette alla disciplina dello split payment, qualora intendano effettuare il versamento dell'acconto IVA adottando il metodo c.d. "storico" ex art. 6 co. 2 della L. 405/90, devono computare, nella base di calcolo dell'acconto, determinata secondo le modalità ordinariamente previste, anche l'imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette allo speciale meccanismo (art. 5 co. 2-bis del DM 23.1.2015).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2018

PAGINA

6/7

Per i soggetti inclusi nell'ambito applicativo dello split payment, la base di calcolo dell'acconto IVA è determinata tenendo conto anche dell'imposta relativa agli acquisti soggetti allo speciale meccanismo di assolvimento dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017, le P.A. e le società incluse nell'ambito applicativo dello split payment determinano l'acconto IVA 2018 aggiungendo alla base di calcolo prevista dall'art. 6 co. 2 della L. 405/90, anche l'IVA derivante dagli acquisti soggetti a split payment, divenuta esigibile:

- nel mese di novembre 2018, per i contribuenti mensili;
- nel terzo trimestre 2018, per i contribuenti trimestrali.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al DM 27.6.2017 e nella circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27, occorre operare una distinzione tra i soggetti che effettuano il versamento dell'imposta derivante dal acquisti in split payment direttamente all'Erario e i soggetti che computano tale imposta nelle liquidazioni IVA periodiche.

Per l'anno 2018:

- le P.A. e le società che versano l'imposta da split payment direttamente all'Erario, secondo il metodo previsto dall'art. 5 co. 01 del DM 23.1.2015 (l'imposta relativa può essere versata separatamente mediante modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile), devono operare un ulteriore versamento sulla base dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2018, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre 2018;
- le P.A. e le società che computano l'imposta da split payment nelle liquidazioni periodiche IVA, secondo il metodo previsto dall'art. 5 co. 01 del DM 23.1.2015 (le operazioni possono essere sia annotate nel registro Iva delle vendite o dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quella in cui è divenuto esigibile), calcolano l'acconto sulla base di calcolo ordinariamente determinata a seconda della periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni e aggiungono a quest'ultima l'ammontare di IVA da split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2018 ovvero nel terzo trimestre 2018.

Resta ferma la possibilità, anche per i soggetti destinatari degli obblighi di split payment, di determinare l'acconto IVA secondo una delle altre due modalità previste dall'art. 6 co. 2 e 3-bis della L. 405/90 (metodo "previsionale" e metodo "analitico").

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVA dovrà essere eseguito esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili, indicando il periodo di riferimento 2018;
- 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando il periodo di riferimento 2018.

L'acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con altri crediti risultanti dalla dichiarazione annuale. Si ricorda che il Mod. F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

Limitatamente ai contribuenti trimestrali, va precisato che sul versamento dell'acconto non è dovuta la maggiorazione degli interessi dell'1%. L'ammontare dell'acconto pagato, dovrà essere detratto al fine di determinare l'Iva dovuta nella liquidazione dell'imposta, rispettivamente entro il 16.01.2019 per i contribuenti mensili, entro il 16.02.2019 per i contribuenti trimestrali speciali e entro il 16.03.2019 per i trimestrali ordinari o per opzione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2018

PAGINA

7/7

SANZIONI

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto determina l'applicazione di una sanzione ridotta del 15% per il 2018 (anziché 30% sanzione amministrativa) della somma non versata o versata in meno, oltre agli interessi legali del 0,1% maturati per i giorni successivi alla scadenza del versamento fino al giorno di pagamento compreso.

Qualora il versamento dell'acconto sia effettuato oltre la scadenza e si osservi la speciale procedura del ravvedimento operoso, la sanzione può essere ridotta nelle seguenti misure:

- dallo 0,2% al 1,4% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- 1,5% (1/10 del minimo del 15%) se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% (1/9 del minimo del 15%) se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 del minimo 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.

Al fine del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo) con maturazione giorno per giorno da esporre separatamente con i seguenti codici tributo:

- Codice Tributo 6013 se il contribuente è mensile;
- Codice Tributo 6035 se il contribuente è trimestrale;
- Codice Tributo 8904 per le sanzioni;
- Codice Tributo 1991 per gli interessi.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI